



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74320** del registro di segreteria, depositato il 4.4.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Auriemma e con lo stesso elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Gallozzi n. 16

(pec: avv.giuseppeauriemma@pecavvocaticassino.it)

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dal proprio Direttore Gen. Fabio Sardone, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: persomil@postacert.difesa.it

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento

Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Parte ricorrente si è rivolta a questo Giudice per ottenere l'annullamento del foglio M_D AB059 33REG2024 0085922 dell'8.2.2024 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 5^a Divisione – Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali, unitamente all'accertamento del diritto alla ricostruzione del proprio trattamento pensionistico, con condanna dell'INPS al pagamento delle maturate differenze economiche.

Al riguardo, ha rappresentato:

- di essere stato a far data dal 26.4.1981 dipendente del Ministero della Difesa quale sottufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano con la specializzazione di pilota di aerei ed elicotteri;
- di avere usufruito nel periodo tra il 2002 e il 2005 di alcuni giorni di aspettativa per accertata temporanea inidoneità al servizio, dovuta a causa di servizio, come da segreto n.442 del 30.10.2001 del Direttore della 13^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa con il quale veniva corrisposto l'equo indennizzo;
- che terminato tale periodo di aspettativa, era stato dichiarato idoneo al servizio militare con visita effettuata presso la Commissione Ospedaliera Militare di Napoli in data 28.10.2005 ed aveva poi svolto la propria attività professionale, interrompendo in tal modo il termine ai fini della collocazione in congedo - categoria riserva – e quindi evitando il superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile;
- che ciononostante il Comandante del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Sirio” lo aveva informato, con nota prot. n. 12138 del 6.10.2005, dell'avvio del procedimento finalizzato al collocamento in congedo “*categoria riserva*”;

- che l'avvio di tale procedura era dovuto alla circostanza che i giorni di aspettativa riferibili a causa di servizio erano stati erroneamente sovrapposti e confusi con quelli non ascrivibili a tale causa;
- che l'interessato aveva proposto ricorso innanzi al Tar Campania, che con sentenza n. 3515/2008, aveva annullato il provvedimento di posizione in congedo a far data dal 17.2.2005, nonché il precedente provvedimento di dispensa dal servizio a far data dal 12.2.2005, con ordine al Ministero della Difesa di provvedere alla ricostruzione della carriera, computando anche il periodo di illegittima dispensa dal servizio, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata dagli interessi legali;
- che in data 12.10.2011 il Ministero gli aveva attribuito il trattamento di pensione provvisorio con collocazione nella riserva per infermità e successivamente la pensione privilegiata;
- che in data 8.1.2023 aveva diffidato il Ministero ad emettere il decreto definitivo di pensione e quindi a ricostruire il trattamento di pensione ed a pagare le differenze economiche dovute;
- che il Ministero gli aveva notificato il foglio M_D AB05933 REG2024 0074162 del 5.2.2024 con il quale aveva comunicato di aver regolarmente istruito la pratica già a suo tempo e di non avere competenza in materia amministrativa e pensionistica;
- che il foglio matricolare era manchevole della ricostruzione dell'intero servizio prestato, in relazione agli anni di servizio;
- con comparsa del 20.2.2025, il Ministero della Difesa ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di un concreto interesse ad agire, poiché l'atto amministrativo del quale il ricorrente ha chiesto la caducazione costituisce un atto meramente confermativo. Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva atteso il carattere pensionistico della questione dedotta in giudizio e l'inammissibilità del ricorso per genericità della

pretesa azionata a causa della mancata indicazione degli elementi necessari alla comprensione e definizione della *res litigiosa*.

Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza sul presupposto che la pratica pensionistica risultasse correttamente istruita fino al 12.10.2011, non potendo proiettarsi ad un periodo successivo a quello di cessazione dal servizio come invece pretende il ricorrente;

- con comparsa del 7.3.2025, costituendosi in giudizio l'INPS ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il Ministero della Difesa provveduto a liquidare la pensione provvisoria percepita dal ricorrente ed essendo l'Istituto previdenziale mero ordinatore secondario di spesa deputato al pagamento in conformità al contenuto del decreto ministeriale. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso ed in subordine la prescrizione parziale dei ratei arretrati ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 295/1939, ovvero ai sensi dell'art. 2948 c.c. Al riguardo, ha evidenziato che, avendo il ricorrente notificato il primo atto interruttivo (nei confronti del Ministero e non dell'INPS) in data 28.1.2024 sarebbero prescritte le eventuali differenze economiche riferite ai periodi temporali antecedenti il quinquennio dalla data di ricezione di tale atto, cioè antecedenti al mese di gennaio 2019;

- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Francesca Spinosa, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Spinosa si è riportato al ricorso e ha chiesto l'espletamento di una CTU medica mentre l'avv. Tellone ha concluso come in atti;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare ed assorbente, dev'essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza.

Il ricorrente sostiene che il "*foglio matricolare..., in relazione agli anni di servizio prestato, appare manchevole della ricostruzione -sotto il profilo remunerativo- dell'intero servizio prestato e necessita, di fatto, di una*

capillare e puntuale rivalutazione dell'intero assetto pensionistico ai fini della maggiore somma spettante (...), come agevolmente desumibile dall'attuale retribuzione percepita tutt'altro che aderente al servizio prestato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza".

Al riguardo, va rilevato che il ricorrente si è limitato alla mera enunciazione di presunti vizi di legittimità, senza fornire ulteriori indicazioni, neanche relative agli specifici atti che ha inteso contestare (determinazioni stipendiali, decreti di inquadramento, *etc...*), né, tantomeno, concreti parametri di riferimento (ad es. una relazione tecnico-contabile) da cui potesse evincersi un errato operato della Amministrazione.

Secondo costante giurisprudenza, sulla parte ricorrente grava l'onere non soltanto di specificare i motivi del gravame, ma anche di indicare con chiarezza ogni violazione di norme, puntualizzando il profilo sotto il quale il vizio viene denunciato e indicando tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi l'effettiva sussistenza del vizio dedotto; secondo il noto brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

In caso contrario, il Giudice è tenuto a dichiarare inammissibili le censure mosse, non essendo stato posto in grado di comprendere la concreta valenza dei motivi di doglianza (Cons. Stato, Sez. III, parere n. 2317/04 del 23.11.2004).

Nel caso di specie, la documentazione riversata in atti (foglio matricolare e buste paga) risulta parzialmente illeggibile e non rinviene nella allegazione dei fatti nel corpo del ricorso idonei richiami esplicativi.

2. Per tutti i motivi illustrati, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza è fondata e dev'essere accolta.

Assorbita ogni altra questione.

3. Nulla per le spese trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 giugno 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 18.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale